



**COMUNE DI
BROGLIANO**

Provincia di Vicenza

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Sezione 3.3 PIAO 2024-2026 – VARIAZIONE N. 1

EVOLUZIONE NORMATIVA

Il quadro legislativo di riferimento è in continua evoluzione.

L'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, dall'art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e, successivamente, dall'art. 17, comma 1-ter, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8) ha apportato significative modificazioni alle facoltà assunzionali dei Comuni. La normativa sopra citata introduce per i Comuni una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla "sostenibilità finanziaria" della spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti; anche le procedure di mobilità soggiacciono al principio di sostenibilità finanziaria della spesa. Con decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei ministri Dip. Funz. Pubbl., adottato il 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni" è stata definita la disciplina di dettaglio per la quantificazione delle capacità assunzionali, chiarendo, tra l'altro, al comma 2 dell'art. 1 che le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

Il presente Piano tiene inoltre conto della circolare del Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni. Con la pubblicazione in G.U. n. 226 dell'11 settembre 2020, è divenuta ufficiale e quindi pienamente operativa la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2020, esplicativa delle nuove regole assunzionali per i Comuni, introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazione dalla Legge n. 58/2019. Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 come convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto, tra l'altro, novità significative in materia di mobilità di personale tra pubbliche amministrazioni, consentendo in presenza di determinati presupposti l'accelerazione e semplificazione del relativo iter procedurale.

PIANO TRIENNALE E STRATEGIE- VARIAZIONE ALLA PREVISIONE APPROVATA CON D.G. N.24/2024.

La consistenza di personale al 01/01/2024 è rappresentata dalla dotazione organica di cui alla sezione 3.1 – Struttura Organizzativa.

Sulla base delle effettive esigenze di fabbisogno, il programma delle assunzioni è di seguito indicato:

Per l'anno 2024, viene variata la previsione iniziale di assunzione di un ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, con decorrenza 01/07/2024 con la seguente programmazione:

Tabella 1

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	Area	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITA' DI ACCESSO	SPESA PREVISTA PER LA QUALIFICA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	Istruttori	Tempo ind. e pieno dal 01/12/2024	MOBILITA' VOLONTARIA, ATTINGIMENTO GRADUATORIA, E/O CONCORSO PUBBLICO	2.327,68

Restano invariate le altre voci, così come approvate con Deliberazione n. 24/2024 e precisamente:

ASSISTENTE SOCIALE	1	Funzionari	Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time 25 ore sett. a tempo pieno dal 01/04/2024		8.065,71
--------------------	---	------------	--	--	-----------------

oltre ad eventuali sostituzioni di dipendenti a tempo indeterminato in caso di dimissioni volontarie, quiescenza o assenze prolungate dal servizio.

Pertanto la spesa teorica per il piano assunzionale 2024 viene aggiornata in € 10.393,39.

Per la sostituzione di personale con assenza prolungata dal servizio, si prevede il ricorso anche a forme di lavoro flessibile in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 in alternativa all'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Restano invariate le previsioni che di seguito si riportano.

Vengono previste eventuali assunzioni a tempo determinato e/o ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 e/o ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, qualora si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anche in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33, in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Si prevede altresì un'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2026 di una unità di personale dell'area istruttori per la realizzazione dei progetti del PNRR, in quanto:

- tale assunzione può essere effettuata in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009) e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la spesa di personale derivante dalla predetta assunzione a termine non rileva ai fini della determinazione della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L 34/2019 e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- la spesa in questione derivante dall'assunzione in argomento non rileva ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Per detta assunzione a tempo pieno e determinato, con l'utilizzo di risorse derivanti dal PNRR, si applicherà la disciplina assuntiva di cui al D.L n. 80/21.

SEGRETARIO COMUNALE

Grazie ai benefici di cui all'art. 1, comma 828, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui al D.L. 152/2021 si è potuto inserire la suddetta figura a tempo pieno e indeterminato.

Per gli anni 2025-2026:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 e relativo D.M. 17/3/2020, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

DATI FINANZIARI

Limiti della dotazione organica in termini finanziari

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/07/2018, dispongono che la dotazione organica va espressa in termini finanziari e che per gli enti locali la relativa spesa non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge. Con l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della Legge n. 296/2006, così come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 122/2010, vengono individuati gli ambiti prioritari di intervento nei quali gli Enti Locali devono modulare la loro azione per assicurare la riduzione delle spese di personale al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. L'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, inserito dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (triennio 2011-2013). L'art.1, comma 228, della Legge 23.12.2015 n. 208 prevede che: "Le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 5, del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014 n. 114, D.L. 24.6.2014 n. 90 possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente". L'art. 19 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997 n. 449 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. Si espone pertanto, di seguito, l'andamento della spesa di personale valida per il calcolo del limite, tenuto conto dei criteri adottati a seguito delle circolari ministeriali e delle delibere della Corte dei Conti per l'individuazione delle spese escluse dal calcolo.

Limiti delle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato.

A decorrere dal 20/04/2020, in sostituzione della preesistente disciplina delle facoltà assunzionali, l'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni) ha apportato significative modifiche alle facoltà assunzionali dei Comuni, superando le percentuali di assunzioni in rapporto alle cessazioni e permettendo assunzioni di personale sino al raggiungimento del cosiddetto "valore soglia" espresso dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Il tradizionale concetto di dotazione organica è stato sostituito da un nuovo concetto che, partendo dalle risorse umane effettivamente in servizio, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima stabilita dai vincoli assunzionali e dai limiti normativi. Per l'Amministrazione comunale permane il limite di spesa costituito dalla media della spesa di personale relativa al triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge 296/2006. Relativamente alle facoltà assunzionali viene applicato dalla norma il principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che consente di assumere, a decorrere dal 20/04/2020, personale a tempo indeterminato fino ad un importo di spesa complessiva espresso in valore percentuale (valore soglia) rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, come disposto dal D. M. 17/03/2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020. Il valore soglia individuato per la classe demografica in cui si colloca il Comune di Brogliano (da 3.000 a 4.999 abitanti) è stato stabilito nella misura del 27,20%, mentre la percentuale effettiva rilevata sulla base dell'ultimo consuntivo approvato (2022), per il Comune di Brogliano è pari a 25,01%. I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale del 24% per il 2021, 26% per il 2022, 27% per il 2023, 28% per il 2024. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 17/3/2020, i Comuni possono utilizzare le facoltà residue degli anni precedenti in deroga agli incrementi percentuali sopra indicati e in alternativa alla suddetta disciplina. Come sancito dall'art. 7, comma 1, del D.M. 17/3/2020 la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa della media del triennio 2011-2013 previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006.

Il richiamo delle norme citate al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fa sì che di fatto il limite effettivo e non derogabile del costo della dotazione organica e delle facoltà assunzionali sia costituito dall'importo dello stanziamento nel bilancio triennale delle risorse per spese di personale.

Il presente Piano tiene conto delle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, n. 1374 del 8 giugno 2020 che

fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

La materia è stata ampiamente disciplinata dalle seguenti circolari ministeriali:

- la circolare ministeriale n. 3/2017 ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, tesa a fornire indirizzi operativi sull’applicazione della disciplina contenuta in taluni articoli, tra i quali l’art. 20, del D.Lgs. n. 75/2017;
- la circolare ministeriale n. 1 del 09/01/2018, ad oggetto “ legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- la circolare ministeriale n. 2/2018 ad oggetto: “Chiarimenti in merito alle circolari del 23 novembre 2017 n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1, del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”;
- la circolare del Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 222/2018/PAR del 08/05/2018 ha chiarito che il Fondo delle capacità assunzionali è unico e comprende sia le cessazioni del personale non dirigente che quelle del personale dirigente e che pertanto assomma entrambi i risparmi di spesa per i cessati.

ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA LE SPESE DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

Aggiornamento per la variazione n. 1 al PIAO.

- **Ente fascia D)** popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti (valore soglia 27,20%)

- Spesa personale 2023 € 574.806,10 (da consuntivo approvato)----- = **24,48 %**

- Entrate correnti medie (2021/2023) al netto FCDE (da consuntivo 2023 approvato)= € 2.347.964,78

APPURATO che il valore soglia è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

INDIVIDUATO l'incremento massimo di spesa ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% per le entrate correnti come sopra determinate da cui si desume:

- € 2.347.964,78 x 27,20% =638.646,42 * **spesa massima non superabile**- media entrate valore soglia;
- € 638.646,42 - € 574.806,10 (spesa 2023) = € 63.840,32 incremento **spesa massima** (spesa personale dell'ente);

ENTRATE CORRENTI			
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.			
ANNO			
ENTRATE CORRENTI	2023	2022	2021
ENTRATA TIT.1	1.473.422,99	1.520.820,27	1.384.640,53
ENTRATA TIT.2	781.492,02	802.570,82	716.482,02
ENTRATA TIT.3	202.991,32	311.719,67	190.256,99
FCDE bilancio di previsione anno	133.533,00	113.329,30	97.685,00
2021/2023			
TOTALE	2.326.396,33	2.523.803,46	2.193.694,54

MEDIA TRIENNIO 2021-2023

Tabella 1 (tabella aggiornata con variazione n. 1)

Spesa personale 2018	del anno	Percentuale incremento	Anno	Importo	Totale
546.947,31		19%	2020	103.919,99	650.867,30
546.947,31		24%	2021	131.267,35	678.214,66
546.947,31		26%	2022	142.206,30	689.153,61
546.947,31		27%	2023	147.675,77	694.623,08
546.947,31		28%	2024	153.145,25	700.092,56

RITENUTO PERTANTO che, per gli enti virtuosi, il margine complessivo di incremento sia determinato dalla somma dell'incremento di spesa di personale 2018 come da tabella 1 e dalla capacità assunzionale residua maturata fino al 2020 come da tabella che segue:

Tabella 2 (tabella aggiornata con variazione n. 1)

Spesa	Tab. 1 (2024)
Spesa personale 2018	546.947,31
Incremento massimo spesa 2018 (tabella 1) per assunzioni Tempo Indeterminato.	153.145,25
Resti 2015-2019	0
Spesa personale con incremento tabella 1	700.092,56
Valore massimo (soglia) 27,20 %	638.646,42
Differenza tra valore massimo spesa 2023 verso spesa personale 2018	91.699,11 (638.646,42-546.947,31)
Valore massimo capacità assunzionale residuale	63.840,32 (638.646,42-574.806,10)

SPESE DI PERSONALE CON VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA MEDIA DELLA SPESA DEGLI ANNI 2011-2013

CONSIDERATO che in base alle linee guida la dotazione organica si risolve in un limite finanziario individuando la "dotazione" come spesa potenziale massima che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta il limite imposto dai vincoli di finanza pubblica pari alla spesa media del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 e quantificata in **€ 507.345,27** al netto degli arretrati contrattuali, delle spese per le categorie protette e nuove assunzioni ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.L. 17/03/2020;

DATO ATTO che la spesa prevista nel bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 D.L. 17/03/2020, volta a dimostrare il rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva del personale, come da tabella conservata agli atti e di seguito dettagliato:

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557: € 507.345,27

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti a partire dal 2014 sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Brogliano: 27,2%), con la gradualità di cui alla tabella 2 (28% per l'anno 2024);

RICORDATO che, in ogni caso, la spesa massima non può superare il limite del valore soglia del 27,20% e, quindi, **l'importo massimo di € 638.646,42** (IRAP esclusa) e che, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.M. 17/03/2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (media personale 2011-2013);

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2024 (aggiornato con variazione 1): **€ 612.818,62**

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2025: **€ 633.224,86**

Costi previsti da dotazione inclusa programmazione 2026: **€ 633.224,86**

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024-2026 – PREVISIONE DI SPESA.

Per l'anno **2024**:

Per l'anno 2024, viene variata la previsione iniziale di assunzione di un ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, con decorrenza 01/07/2024 con la seguente programmazione:

Tabella 3

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	Area	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITA' DI ACCESSO	SPESA PREVISTA PER LA QUALIFICA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	Istruttori	Tempo ind. e pieno dal 01/12/2024	MOBILITA' VOLONTARIA, ATTINGIMENTO GRADUATORIA, E/O CONCORSO PUBBLICO	2.327,68

Restano invariate le altre voci, così come approvate con Deliberazione n. 24/2024 e precisamente:

ASSISTENTE SOCIALE	1	Funzionari	Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time 25 ore sett. a tempo pieno dal 01/04/2024		8.065,71
--------------------	---	------------	--	--	-----------------

oltre ad eventuali sostituzioni di dipendenti a tempo indeterminato in caso di dimissioni volontarie, quiescenza o assenze prolungate dal servizio.

Pertanto la spesa teorica per il piano assunzionale 2024 viene aggiornata in € 10.393,39.

Per la sostituzione di personale con assenza prolungata dal servizio, si prevede il ricorso anche a forme di lavoro flessibile in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 in alternativa all'assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Restano invariate le previsioni che di seguito si riportano.

Si prevede altresì un'eventuale assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2026 di una unità di personale dell'area istruttori per la realizzazione dei progetti del PNRR, in quanto:

tale assunzione può essere effettuata in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009) e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

la spesa di personale derivante dalla predetta assunzione a termine non rileva ai fini della determinazione della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L 34/2019 e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;

la spesa in questione derivante dall'assunzione in argomento non rileva ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Per detta assunzione a tempo pieno e determinato, con l'utilizzo di risorse derivanti dal PNRR, si applicherà la disciplina assuntiva di cui al D.L n. 80/21.

SEGRETARIO COMUNALE

Grazie ai benefici di cui all'art. 1, comma 828, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui al D.L. 152/2021 si è potuto inserire la suddetta figura a tempo pieno e indeterminato.

Per l'anno 2025:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 e relativo DM 17/3/2020, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

Per l'anno 2026:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 e relativo DM 17/3/2020, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.